



all. 1

R.G. 11\13

## LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI FIRENZE

### Sezione Seconda

|          |            |           |                     |
|----------|------------|-----------|---------------------|
| Dott.    | Alessandro | NENCINI   | Presidente Relatore |
| Dott.ssa | Luciana    | CICERCHIA | Consigliere         |
|          | Elena      | PERRUCCI  | Giudice popolare    |
|          | Lucia      | BARGELLI  | Giudice popolare    |
|          | Veronica   | ALESSI    | Giudice popolare    |
|          | Marisa     | LIPPI     | Giudice popolare    |
|          | Genny      | BALLERINI | Giudice popolare    |
|          | Giovanni   | COCCO     | Giudice popolare    |

Ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

Letti gli atti del procedimento penale a carico di :

- KNOX Amanda Marie n. a Seattle ( U.S.A. ) in data 9 luglio 1987 e
- SOLLECITO Raffaele n. a Bari il 26 marzo 1984

entrambi contumaci ed imputati come in atti,

sulla eccezione avanzata dalla difesa di Amanda Marie Knox, cui si è associata la difesa di Raffaele Sollecito, di esclusione della parte civile Diya Lumumba per sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia;

rilevato che oggetto del giudizio di rinvio, limitatamente al delitto di calunnia in danno di Diya Lumumba, è la sussistenza della aggravante del nesso teleologico con gli altri reati contestati agli imputati;

ritenuto che la valutazione demandata a questo Giudice incide direttamente non soltanto sulla entità della pena, come nel caso in cui si discutesse di eventuale concessione di attenuanti generiche, ma anche sulla valutazione della gravità del



reato, circostanza questa indubbiamente rilevante ai fini della valutazione della entità risarcitoria con specifico riferimento al danno morale da reato;

ritenuto che l'interesse della parte civile costituita all'accertamento del reato in tutte le sue connotazioni non può essere esclusa anche in virtù del rilievo che il danno non è stato quantificato dal Giudice di primo grado nella sua completa entità, demandando la valutazione a separato giudizio, nell'ambito del quale dovranno trovare ingresso tutte le valutazioni relative alla gravità del fatto illecito ai fini risarcitori;

**P.Q.M.**

La Corte di Assise di Appello, respinge la richiesta di esclusione della parte civile costituita Diya Lumumba.

Così deciso nella camera di consiglio del 30 settembre 2013

Il Presidente